



Via Don Giuseppe Diana
Centro Polifunzionale "I TIGLI" III Piano
06024 GUBBIO (PG)
info@primaconsulenze.com

fonte: Fisco Mania

LIMITE PAGAMENTO IN CONTANTI DAL 01/07/2020

Disposizioni attuative

A partire dal **1° luglio 2020**, salvo proroghe, il limite dei pagamenti in contanti scende a **2.000 euro**. Contestualmente, sarà abbassato anche, il minimo edittale delle sanzioni comminabili, ma non per tutti.

- **Limite pagamento in contanti dal 1° luglio 2020**

A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al **31 dicembre 2021**, il divieto di trasferimento di contanti e la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta sia riferito alla cifra di 2.000 euro.

A partire dal **1° gennaio 2022**, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di **1.000 euro**.

E' stato poi introdotto il nuovo comma 1-ter all'[art. 63 del DLgs. 231/2007](#), nel quale si prevede che:

“per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1 (dell'art. 49, ndr), è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1 è fissato a 1.000 euro”.

- **I soggetti interessati**

La legge vieta i trasferimenti di contante sopra soglia effettuati tra **soggetti diversi**, con i quali il legislatore vuol far riferimento a soggetti **di diritto distinti** (o anche “distinti centri di interesse”), che eseguono il pagamento o lo ricevono, che possono essere persone fisiche o

persone giuridiche, cioè società o enti dotati di personalità o soggettività giuridica (secondo quanto specificato dal MEF nelle FAQ).

Nessuna violazione andrà a configurarsi per l'imprenditore persona fisica che prelevi utile ultra soglia dalla sua ditta individuale o conferisca denaro per finanziare la propria attività.

- **Professionisti**

La nuova soglia, oltre che per chi concretamente commette l'illecito o collabora alla sua commissione (accettando il pagamento ultra soglia), coinvolge anche tutti i soggetti destinatari degli **obblighi antiriciclaggio** fra cui i **professionisti**.

Tutti i destinatari degli obblighi, infatti, hanno l'obbligo di comunicare al MEF (solitamente alle Ragionerie territoriali dello Stato) le infrazioni di cui hanno contezza nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività.

Per i professionisti, il superamento dei limiti della soglia può essere rilevato nella gestione delle contabilità ordinarie dei propri clienti.

In tali situazioni, infatti, oltre alle registrazioni di fatture (in acquisto o vendita) pagate in contanti dai clienti in unica soluzione o alle fatture ultra soglia riepilogative di fine mese, con pagamenti cumulativamente sopra soglia (come si evince dalle FAQ MEF), potrebbero rilevare nell'ambito societario anche i [finanziamenti dei soci](#) in contanti e i prelievi di utili.

La sanzione resta a **3.000** euro in caso di omessa segnalazione dell'infrazione.

A fronte dell'abbassamento della sanzione minima edittale che dal 1° luglio 2020 andrà a determinarsi per chi commette l'illecito, **nessuna riduzione** è oggi prevista per i destinatari degli obblighi antiriciclaggio che omettano di comunicare l'infrazione.

Per essi, infatti, la sanzione minima rimarrà a **3.000 euro**.

In assenza di auspicabili modifiche del testo normativo, a partire dal 1° luglio, chi omette di segnalare l'infrazione sarebbe punito maggiormente rispetto a chi commette l'illecito.